ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1069 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 APRILE 2024, SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE ATTIVE NELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA DOMANDE MANIFESTAMENTE INFONDATE O PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ABUSIVI («AZIONI LEGALI STRATEGICHE TESE A BLOCCARE LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA»)

Art. 9

Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare

Nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal libro quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa ed e' decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si applica l'articolo 13, comma 2. L'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, e' ammesso sino all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine e' prestato il consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.

Versione in vigore dal 8 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)
Estremi	Decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 194
Capo	II — Tutela processuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-2026/art-9-istanza-di-rigetto-anticipato-proposta-nel-procedimento-cautelare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it